N. R.G. 54284/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XII CIVILE

in persona del giudice dott.ssa Silvia Antonioni, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54284 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, riservata in decisione all'udienza del 15.07.2015

TRA

A[redacted] B[redacted] S[redacted], in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in R[redacted], via L[redacted] n. [redacted], presso lo studio dell'avv. S[redacted] O[redacted] che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

D[redacted] L[redacted] F[redacted], elettivamente domiciliato in O[redacted] (RM), via di S. M[redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'avv. A[redacted] F[redacted] N[redacted] che

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione passivo

CONVENUTO

E

U[redacted] A[redacted] [redacted] (già U[redacted] A[redacted] [redacted].), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 17, presso lo studio degli avv.ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

E

A[redacted] C[redacted] [redacted], in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Via A. B[redacted] n. [redacted]

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: risarcimento danni

CONCLUSIONI

All'udienza del 15.07.2015 i difensori delle parti costituite concludevano come da verbale.

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

- che, con atto di citazione ritualmente notificato, A[redacted] B[redacted] [redacted] cessionaria del credito maturato da M[redacted] M[redacted] chiedeva, previo accertamento della responsabilità esclusiva di D[redacted] L[redacted] F[redacted], la

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro avvenuto in data 19 ottobre 2010 sulla via M[redacted] in Roma ove deduceva che il D[redacted] L[redacted] mentre si trovava alla guida dell'autocarro Ford Transit tg.[redacted], di proprietà della A[redacted] C[redacted] ed assicurato con la U[redacted] A[redacted] s[redacted] (ora U[redacted] A[redacted] s[redacted].), urtava contro la fincata sinistra dell'autovettura in sosta Audi Q7 tg. [redacted], di proprietà della M[redacted]. A causa dell'urto ricevuto, il veicolo Audi "*veniva sospinto contro un muro*", a fianco al quale era parcheggiata, riportando danni anche alla fiancata destra;

- che, deduceva l'attrice, in seguito il D[redacted] L[redacted] e la M[redacted] sottoscrivevano il modulo CAI rilasciando, il primo, dichiarazione confessoria della sua esclusiva responsabilità nella causazione dell'incidente;

- che, in conseguenza del sinistro, parte attrice deduceva che "*l'autovettura Audi riportava danni per la riparazione dei quali si rendeva necessaria la spesa di € 20.331,73*"; chiedeva così la condanna dei convenuti al rimborso delle spese sostenute per la riparazione del mezzo nonché la condanna al pagamento delle "*spese di assistenza nella fase stragiudiziale della pratica di risarcimento*", quantificate in € 2.400,00, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario;

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

- che si costituiva D[redacted] L[redacted] F[redacted] il quale, non contestata la prospettazione di parte attrice in ordine alla dinamica del sinistro ed alla propria responsabilità per la causazione dello stesso, chiedeva di essere manlevato, da parte della propria assicurazione, "*da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni, essendo l'auto da lui guidata regolarmente assicurata*", con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- che si costituiva, infine, U[redacted] A[redacted] (già U[redacted] A[redacted]) la quale, eccepita preliminarmente la inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione processuale del cessionario per la tutela del credito ceduto, resisteva nel merito e chiedeva il rigetto integrale di ogni pretesa dell'attrice;
- che A[redacted] C[redacted], pur ritualmente citata, rimaneva contumace;
- che durante l'istruttoria era espletata l'interrogatorio formale del convenuto D[redacted] L[redacted] ed erano acquisiti i documenti ritualmente prodotti dalle parti;
- che all'udienza del 15.07.2015, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

- che, in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'A[redacted] B[redacted]. Diversamente da quanto sostenuto dalla U[redacted]A[redacted], infatti, parte attrice, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 1260 e 1264 c.c., deve ritenersi pacificamente legittimata ad agire per il recupero della somma eventualmente dovuta alla M[redacted] titolo di risarcimento per il danno asseritamente subito in conseguenza del sinistro dedotto in giudizio. In assenza di ragioni per derogare al generale principio della cedibilità dei crediti, - dacché che per effetto della cessione il cessionario si pone nella qualità di successore a titolo particolare nel diritto e come tale resta soggetto alle stesse eccezioni, processuali e di merito, opponibili al cedente, non comportando la cessione alcuna modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito al cessionario - devesi pacificamente ammettere la cessione di un credito contestato (nella specie risarcitorio, non strettamente personale, cfr. Cass. Ord. n. 11095/2009); da ciò non può che conseguire la legittimazione processuale del cessionario, odierno attore, per la tutela del credito ceduto;
- che, passando al merito, all'esito dell'istruttoria non può residuare alcun ragionevole dubbio in ordine alla verificazione del fatto storico dedotto dall'attrice ed alla responsabilità del conducente convenuto per la causazione dello stesso;

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

- che già dalla lettura della comparsa di costituzione del D[redacted] L[redacted] emerge con chiarezza che lo stesso, "*per una manovra errata, sbandava urtando l'Audi Q7 di proprietà della M[redacted] parcheggiata col lato destro a fianco ad un muro di lastroni di cemento*" (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione); circostanza, peraltro, confermata dallo stesso convenuto durante l'espletamento dell'interpello ove ha dichiarato che urtava "*l'Audi Q7, mentre era in sosta su via della M[redacted]*", sospingendola contro il muro accanto al quale era parcheggiata (cfr. verbale d'udienza del 22.01.2014);
- che agli atti di causa, poi, è stato acquisito il modello CID incontestatamente redatto e firmato dal D[redacted] L[redacted] e dalla M[redacted] successivamente al sinistro;
- che, quanto alla portata probatoria del modello di Constatazione Amichevole di Incidente, l'art. 143 d.lgs. 209/2005, al secondo comma, precisa che "*Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso*". V'è poi da dire che in ordine al potenziale contenuto minimo di natura confessoria del prodotto CID opponibile al confitente, riguardante la effettiva verificazione del sinistro, la Suprema Corte ha recentemente precisato che il suddetto modello conserva il suo valore

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

di piena prova nei confronti del conducente che non sia anche il proprietario del mezzo;

- che tuttavia, nella specie, il prodotto modello CID, pur contenendo una sommaria descrizione dei fatti, non è evidentemente dotato di quel contenuto confessorio minimo in ordine alla dinamica concreta del sinistro né, del resto, ai danni effettivamente riportati dal mezzo Audi di proprietà della M[redacted] ad esso causalmente riconducibili che parte attrice, a ben vedere, ha omesso di (compiutamente) allegare e descrivere financo nell'atto introduttivo del giudizio;

- che dall'esame del modello in parola - oltre alla detta sommaria descrizione del fatto, nella quale è detto che "*il veicolo B sbandando ha urtato la fiancata sinistra del veicolo A il quale a sua volta ha urtato contro il muro adiacente danneggiando anche la fiancata destra*" - non emerge alcun elemento concreto sulla scorta del quale concretamente evincere la natura e l'entità dei danni lamentati dall'attrice: omessa ogni indicazione del punto d'urto tra i veicoli e qualsivoglia descrizione dei danni riportati dall'Audi a seguito della collisione, le parti hanno trascurato non solo di rappresentare graficamente - quand'anche in maniera rudimentale - nell'apposito spazio la posizione delle vetture all'esito del sinistro ma anche di evidenziare, nel riquadro "*10*" la ubicazione dei danni immediatamente riscontrabili sui veicoli coinvolti;

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

- che neppure in sede di interpello del convenuto D[redacted] limitatosi a dichiarare espressamente di non aver "*visto direttamente il danno subito dall'Audi sul fianco destro*" (cfr. verbale d'udienza del 22.01.2014) - può dirsi in alcun modo colmata la assoluta carenza di allegazione e prova in ordine ai danni lamentati dalla società attrice:;
- che era invece specifico onere dell'attore coltivare le necessarie istanze istruttorie volte alla dimostrazione della esatta dinamica dei fatti, del tipo di impatto tra i due veicoli e della precisa collocazione dello stesso, così da consentire al giudicante di valutare la compatibilità delle voci di riparazione descritte nella prodotta fattura (cfr. all. 6 fascicolo di parte attrice, nella quale, peraltro, non si fa alcuna menzione alla riparazione effettuata sulla parte anteriore sinistra dell'Audi Q7) con i danni verosimilmente riconducibili all'urto subito (i quali sarebbero dovuti essere oggetto di compiuta allegazione e prova da parte dell'attore, di ciò specificamente onerato sulla scorta del principio di cui all'art. 2697 c.c..);
- che, a fronte di tale carenza di allegazione e prova giammai, del resto si sarebbe potuto ovviare mediante l'espletamento della CTU modale, tesa alla sussistenza o meno della compatibilità tra i - niente affatto dimostrati - danni e la - per nulla certa - dinamica dedotta, essendo la stessa finalizzata esclusivamente a fornire un supporto tecnico al

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

Giudice per l'interpretazione di dati già acquisiti al giudizio e valutati, dal giudicante, quali aventi valore probatorio;

- che la domanda, rimasta sfornita di prova, non potendo trovare applicazione nella specie alcuna presunzione, deve pertanto essere respinta;

- che, da ultimo, deve ritenersi infondata la domanda spesa dalla difesa di parte attrice di condanna dei convenuti al risarcimento delle spese stragiudiziali sostenute dalla A[redacted]B[redacted] parte attrice, infatti, limitandosi ad un generico riferimento "*all'assistenza prestata dalla società S[redacted] F[redacted] nella fase stragiudiziale della pratica di risarcimento dei danni*" per la quale *"la società istante*" ha sostenuto "*la spesa di € 2.400,00"*, non ha provato in alcun modo di aver sostenuto tale esborso, non rinvenendosi in atti alcun documento giustificativo riconducibile alle spese sostenute dalla stessa nella fase stragiudiziale;

- che, ad ogni buon conto, la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento delle spese stragiudiziali è infondata, non avendo la difesa di parte attrice dimostrato *"il nesso di causalità con il fatto, ossia con il sinistro stradale, che deriva dalla necessità delle spese in relazione alla complessità del caso e/o dalla mancata assistenza della propria assicurazione, come prevista dalle norme del Codice delle assicurazioni*", unico discrimine per la risarcibilità delle somme spese nella fase stragiudiziale (Cass. n. 11154/2015);

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

- che la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali - liquidate come in dispositivo - in favore dei convenuti U[redacted] A[redacted]. (già U[redacted] A[redacted].) e D[redacted] L[redacted] F[redacted] segue la soccombenza:

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva di D[redacted] L[redacted] F[redacted]

2) rigetta tutte le altre domande;

3) condanna la A[redacted] B[redacted] alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla U[redacted] A[redacted]. (già U[redacted] A[redacted].) e da D[redacted] L[redacted] F[redacted], liquidate, per ciascuna di esse parti, in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi - per quanto concerne la posizione di D[redacted] L[redacted] - in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Roma, 11.11.2015

Il Giudice

Silvia Antonioni

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725